



COMUNE DI BAGHERIA

Città Metropolitana di Palermo
Direzione III – Finanziaria e Tributi

DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI

art. 1, commi 102-110, Legge 30 dicembre 2025, n. 199

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 29 maggio 2026, immediatamente eseguibile

COMUNICAZIONE DELLE MODALITÀ OPERATIVE

In data 29 maggio 2026, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 (immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000), il Comune di Bagheria ha approvato il **Regolamento per la definizione agevolata delle entrate tributarie e patrimoniali**, ai sensi dell'art. 1, commi 102-110, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (c.d. "Rottamazione-quinquies"), in attuazione della facoltà riconosciuta agli enti locali dall'art. 52 del D.Lgs. 446/1997. Il Regolamento è efficace, ai sensi dell'art. 1, comma 108, L. 199/2025, con la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

Il presente comunicato riepiloga le informazioni principali ma non sostituisce il Regolamento, al quale si rinvia per ogni aspetto di dettaglio. Si invitano i contribuenti a prenderne attenta visione ai fini di una migliore comprensione della misura.

1. Tre misure agevolative previste dal Regolamento

Il Regolamento articola la definizione agevolata in tre distinti istituti, ciascuno con presupposti, modalità ed effetti propri:

- **Parte I – Definizione agevolata delle entrate in riscossione coattiva:** per i carichi affidati ai concessionari privati della riscossione, dal 1° gennaio 2022.
- **Parte II – Regolarizzazione di omessi versamenti e dichiarazioni omesse o infedeli:** per le entrate risultanti da omesso o carente versamento del tributo dovuto per le annualità dal 2018 al 31 dicembre 2025 e/o omessa o infedele dichiarazione per gli anni dal 2019 al 2025.
- **Parte III – Definizione agevolata delle liti pendenti:** per le controversie tributarie pendenti, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato al Comune entro il giorno precedente l'approvazione del Regolamento.

2. Termini comuni a tutte le misure

Termine presentazione istanza 90 gg da pubblicazione (08.09.2026)	Notifica importi al debitore entro 60 gg dall'istanza	Pagamento unico ovvero 1 rata entro 60 gg dalla notifica
---	---	---

L'istanza di adesione deve essere presentata **entro il 08 Settembre 2026 (90 giorni dall'entrata in vigore del Regolamento)**. Entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza, la Direzione III Finanziaria e Tributi notifica al debitore l'ammontare complessivo dovuto, le modalità di pagamento e, in caso di rateizzazione, l'importo e la scadenza di ciascuna rata.

3. Portale telematico per la definizione agevolata

È stato predisposto un **portale telematico dedicato**, sul quale occorre richiedere la posizione debitoria dei carichi definibili e l'importo che si dovrebbe pagare aderendo alla Definizione Agevolata e, successivamente, dopo avere ricevuto il **prospetto informativo**, presentare la domanda di adesione (ai sensi dell'art. 1, comma 106, L. 199/2025). Il portale è accessibile dal sito istituzionale del Comune di Bagheria al seguente indirizzo:

[Definizione Agevolata Entrate Comunali](#)

The screenshot shows the homepage of the 'Definizione Agevolata' portal for the Comune di Bagheria. The browser address bar shows 'rottamazione.officinatributaria.it/A546'. The page features a dark blue header with navigation links: Home, Prospetto Informativo, Dichiarazione di adesione, Normativa, Dialoga, and Contatti. A 'Area Riservata' button is visible in the top right. The main content area has a large blue banner with the title 'Definizione Agevolata' and the text: 'Il Comune ha deliberato la Definizione Agevolata delle proprie entrate. Attraverso questo portale è possibile presentare la propria dichiarazione di adesione.' Below this are two buttons: 'Richiedi Prospetto Informativo' and 'Presenta domanda di adesione'. A section titled 'Come funziona' contains three numbered steps: 1. Verifica la posizione (Richiedi il prospetto informativo per conoscere i carichi ammessi alla definizione agevolata e gli importi dovuti.), 2. Presenta la domanda (Compila online la dichiarazione di adesione allegando i documenti richiesti. Riceverai una email di conferma.), and 3. Ricevi l'esito (L'Ufficio Tributi comunica l'importo dovuto e il piano di pagamento rateale o in unica soluzione.).

Se il prospetto informativo si richiede in qualità di delegato occorre utilizzare l'**Area pubblica** senza procedere all'autenticazione.

The screenshot shows the 'Richiesta Prospetto Informativo' page. The navigation bar is the same as the previous page. The main heading is 'Richiesta Prospetto Informativo' with the subtext: 'Scegli come richiedere il Prospetto Informativo con il dettaglio delle somme dovute in caso di adesione alla Definizione Agevolata.' There are two main options: 1. 'Area pubblica' (Disponibile ora), which lists: 'Nessuna registrazione richiesta', 'Compila il modulo con i tuoi dati', 'Allega documento di identità', and 'Ricevi il prospetto via email'. A button below it says 'Procedi senza autenticazione'. 2. 'Area riservata SPID', which lists: 'Accesso con identità digitale', 'Dati precompilati automaticamente', 'Visualizzazione immediata dei carichi', and 'Nessun documento cartaceo richiesto'. A button below it says 'Accedi con SPID'. A yellow note at the bottom states: 'Nota: L'accesso con SPID consente la richiesta esclusivamente in proprio (intestatario dei carichi). Per richiedere il prospetto in qualità di rappresentante legale, tutore, curatore, erede o tramite intermediario fiscale (commercialista, CAF, patronato), utilizzare l'Area pubblica.'

4. Modalità di presentazione dell'istanza

L'istanza può essere presentata, anche da soggetto delegato, attraverso uno dei seguenti canali:

- **Piattaforma digitale dedicata:** la posizione debitoria del contribuente è già caricata sulla piattaforma (ai sensi dell'art. 1, comma 106, L. 199/2025) e l'istanza viene generata automaticamente.
- **PEC o ufficio protocollo:** solo dopo aver acquisito la posizione debitoria presso la Direzione III Finanziaria e Tributi, utilizzando la modulistica predisposta dall'Ente e resa disponibile sul sito istituzionale nella sezione modulistica.

Si raccomanda di inoltrare le istanze di adesione direttamente tramite il portale dedicato alla Definizione Agevolata. Questa modalità, oltre a snellire l'iter amministrativo e a ridurre i tempi di gestione, permette di simulare il piano di rateizzazione prima dell'invio definitivo. In caso di necessità, gli utenti possono ricevere assistenza per la compilazione online rivolgendosi agli uffici durante gli orari di apertura al pubblico.

Il contribuente può presentare una o più domande. Ogni istanza è identificata da un codice univoco rappresentato dal protocollo di entrata. L'ultima istanza annulla le precedenti. Le comunicazioni dell'Ufficio avvengono tramite PEC o tramite area riservata della piattaforma digitale, salvo comprovata impossibilità.

Dichiarazione di adesione alla Definizione Agevolata

1 2 3
Dati dichiarante Carichi e pagamento Riepilogo e conferma

Carichi e modalità di pagamento

Definizione Agevolata delibera CC 83/2026 del 29/05/2026
Scadenza: 02/09/2026 · Riduzione sanzioni: 10%

Carichi da includere nella definizione agevolata
Per consultare il dettaglio dei tuoi carichi, richiedi prima il [Prospetto Informativo](#) oppure accedi con SPID dall'[Area Riservata](#).

Carichi oggetto di adesione

Tutti i carichi definibili
L'adesione riguarderà tutti i carichi associati al tuo codice fiscale.

Solo alcuni carichi (adesione parziale)
Indica i numeri di riga del Prospetto Informativo che desideri includere.

Modalità di pagamento

Unica soluzione Rateale

Importo del debito	Rate massime
Oltre 0,00 €	48 rate

Il limite effettivo verterà applicato in base all'importo finale calcolato.

Numero rate (min 1 / max 47)
 [Simula piano rate](#)

Dichiarazione sui ricorsi *

Selezionare una delle seguenti dichiarazioni (obbligatorio).

Dichiaro che **non sono pendenti** ricorsi giurisdizionali o amministrativi aventi ad oggetto i carichi sopra indicati.

Dichiaro di **rinunciare ai ricorsi** giurisdizionali o amministrativi pendenti aventi ad oggetto i carichi sopra indicati.

[← Indietro](#) [Avanti →](#)

5. Notifica degli importi al debitore

La quantificazione del debito indicata nella notifica trasmessa al contribuente debitore ha natura meramente ricognitiva e non assume carattere di esaustività. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1988 c.c., la notifica del debito ai fini della definizione agevolata non costituisce rinuncia a maggiori o diversi crediti. L'eventuale omessa indicazione di ulteriori somme dovute non determina l'estinzione delle relative obbligazioni (art. 1230 c.c. e ss.), né configura una remissione del debito ai sensi dell'art. 1236 c.c. Pertanto, restano impregiudicati tutti i diritti del creditore comune di Bagheria di richiedere l'adempimento di ogni ulteriore e separato debito, ancorché non espressamente quantificato o comunicato nella notifica del debito ai fini della definizione agevolata

6. Modalità di pagamento e rateizzazione (comune a tutte le parti del Regolamento)

Il pagamento può avvenire **in un'unica soluzione entro 60 giorni dalla data di notifica dell'ammontare del debito** da parte dell'Ente, con abbattimento del 100% delle sanzioni e degli interessi, oppure **mediante rateizzazione fino a un massimo di 48 rate mensili, con importo minimo della rata pari a € 50,00.**

IMPORTANTE – Uniche modalità di pagamento ammesse

Le sole modalità di pagamento accettate sono: **disposizione permanente di addebito su conto corrente (SEPA)** con abbattimento del 100% delle sanzioni e degli interessi, oppure **PagoPA**. Nel caso di versamento dilazionato in rate senza autorizzazione all'addebito diretto su conto corrente, si applicano gli interessi al tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata ed abbattimento del 90% delle sanzioni.

PARTE I – DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA

7. Oggetto e ambito di applicazione

Sono definibili i debiti di natura tributaria e patrimoniale risultanti da ingiunzioni di pagamento e ruoli affidati ai concessionari privati della riscossione **dal 1° gennaio 2022**, derivanti da omessi versamenti. Rientrano nell'ambito di applicazione:

Entrate tributarie comunali (IMU – TARI – TASI – CUP)

Sanzioni per violazioni del Codice della Strada

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni in materia ambientale (ai sensi del D.Lgs 152/2006) ed in materia urbanistica (ai sensi del D.P.R. 380/2001, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).

Entrate patrimoniali da: Fitti attivi, canoni di concessione, proventi da servizi erogati (servizio idrico)

Oneri di demolizione e sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'ex art. 31, c. 4-bis, DPR 380/2001

8. Importi dovuti e benefici

Il debito è estinto versando le somme dovute a titolo di capitale, le sanzioni ridotte del 90%, le spese per le procedure esecutive e cautelari e le spese di notificazione degli atti.

Modalità di pagamento	Sanzioni dovute	Note
Unica soluzione entro 60 giorni dalla notifica	0% (abbattimento 100%)	Capitale + spese, nessuna sanzione
Rateizzazione con addebito diretto SEPA	0% (abbattimento 100%)	Fino a 48 rate mensili, addebito diretto SEPA
Rateizzazione con pagamento PagoPA	10% (abbattimento 90%)	Interessi legali sulle rate successive alla prima

Beneficio – Abbattimento sanzioni

Con il pagamento in unica soluzione entro 60 giorni dalla notifica oppure con la rateizzazione autorizzando l'addebito SEPA, l'abbattimento delle sanzioni è **pari al 100%**. La rateizzazione con pagamento PAGOPA mantiene una riduzione delle sanzioni del 90%.

9. Sanzioni amministrative (incluse le violazioni del Codice della Strada)

Per le sanzioni amministrative diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, comprese quelle per violazioni del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992), le disposizioni di abbattimento si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, e alle maggiorazioni di cui all'art. 27, sesto comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

10. Esclusioni

ESCLUSIONE – Quota IMU di competenza statale

Per i debiti tributari è esclusa dalla definizione agevolata la quota di competenza dello Stato relativa all'IMU gravante sui fabbricati industriali e commerciali, sugli alberghi e sugli altri immobili di categoria D.

ESCLUSIONE – Carichi affidati ad Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER)

Sono escluse dalla definizione agevolata regolamentare le entrate per le quali sono già state emesse e trasmesse **ad Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER)** le liste dei ruoli per la riscossione coattiva. Per tali carichi resta applicabile la definizione agevolata di cui all'**art. 1, commi 70-82, L. 199/2025**, relativa all'agente nazionale della riscossione.

ESCLUSIONE – Crediti da pronunce della Corte dei Conti

Sono altresì esclusi dalla definizione agevolata i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

11. Effetti dell'istanza e del perfezionamento

Sospensione delle azioni esecutive: dopo la presentazione dell'istanza, il Comune ed i concessionari privato non possono avviare nuove azioni esecutive, né iscrivere nuovi fermi amministrativi o ipoteche (fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione). **Sono inoltre sospese le rateizzazioni in corso e le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.**

Revoca delle dilazioni precedenti: il pagamento della prima o unica rata determina la revoca automatica dell'eventuale dilazione in essere con l'Ente, limitatamente ai debiti definibili.

Interruzione della prescrizione: la presentazione dell'istanza, in quanto contenente riconoscimento del debito ai sensi dell'art. 1988 c.c., opera quale atto interruttivo della prescrizione ex artt. 2944 e 2945 c.c., con effetto sospensivo permanente fino al perfezionamento o, in caso di decadenza, fino alla notifica del relativo provvedimento.

Sgravio finale: una volta che il debitore ha pagato l'intera somma dovuta, il Comune dispone lo sgravio dei carichi iscritti a ruolo, comunicandolo telematicamente al concessionario privato e al contribuente anche tramite la piattaforma digitale dedicata. Fino al pagamento integrale, lo sgravio non può essere disposto.

12. Rinuncia al contenzioso pendente (Parte I)

Nell'istanza il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi ricompresi nella definizione e si impegna a rinunciare agli stessi. La rinuncia al contenzioso deve essere depositata **nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata**, allegando la quietanza di pagamento, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 546/1992 e, dal 1° gennaio 2027, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 175/2024.

La dichiarazione di avvalersi della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune della rinuncia al ricorso e di accordo per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti.

13. Decadenza dalla definizione (Parte I)

Il contribuente decade dai benefici della definizione agevolata, senza necessità di ulteriore diffida, in caso di:

- mancato, insufficiente o tardivo (oltre 5 giorni) pagamento dell'unica soluzione;
- mancato, insufficiente o tardivo pagamento (oltre 5 giorni) di due rate oltre il termine del piano di rateizzazione, anche se dovuto a incapienza del conto corrente del disponente in caso di addebito SEPA;
- irregolarità dell'istanza non corrette entro il termine assegnato dall'Ufficio;
- dichiarazioni mendaci o utilizzo di documentazione falsa, fatta salva ogni altra rilevanza anche penale;
- mancato deposito della rinuncia o degli atti necessari nel contenzioso, quando richiesto come condizione.

In caso di decadenza, gli importi versati sono acquisiti a titolo di acconto sul dovuto complessivo e si applicano sanzioni e interessi nella misura ordinaria per l'importo residuo, fermo restando il riconoscimento del debito operato con l'istanza. L'Ente comunica al contribuente, a mezzo PEC, l'intervenuta decadenza, gli effetti e il ricalcolo del dovuto.

PARTE II – REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI, OMESSE E INFEDELI DICHIARAZIONI

14. Oggetto e ambito di applicazione

Possono essere oggetto di regolarizzazione le entrate comunali tributarie e patrimoniali (incluse violazioni CdS, ambientali, fitti attivi, canoni di concessione, proventi da servizi, sanzioni urbanistiche, oneri di demolizione ex art. 31, c. 4-bis, DPR 380/2001) non riscosse per:

- omessi o infedeli adempimenti dichiarativi o di versamento alla data del 31 dicembre 2025, relativi a tutte le entrate tributarie;
- omessi versamenti, totali o parziali, alla data del 31 dicembre 2025, relativi alle entrate comunali patrimoniali.

15. Annualità definibili

Per le entrate tributarie: omesso o carente versamento del tributo per le annualità **dal 2018 al 31 dicembre 2025**; omessa o infedele dichiarazione per gli anni **dal 2019 al 2025**.

Per le entrate patrimoniali: mancato pagamento di entrate da violazioni del CdS, ambientali, urbanistiche (compresi gli oneri di demolizione), fitti attivi, canoni di concessione e erogazione di servizi (servizio idrico), relativi al periodo fino al 31 dicembre 2025.

16. Tipologie di debito e importi dovuti

Let.	Tipologia di debito	Importi dovuti per la definizione
a)	Debiti tributari da accertamento esecutivo	Capitale + sanzioni ridotte del 90% + spese di notifica
b)	Debiti tributari da omessi o carenti versamenti o da omessa/infedele dichiarazione	Solo capitale (esclusione di sanzioni e interessi)
c)	Sanzioni amministrative diverse da quelle tributarie (CdS, sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni normativa ambientale, urbanistica, ed oneri per demolizione)	Sanzione intera + interessi legali in caso di rateazione + spese di notifica (esclusi interessi di mora e maggiorazioni ex art. 27, c. 6, L. 689/1981)
d)	Entrate patrimoniali (fitti attivi, canoni di concessione, proventi da servizi)	Solo capitale + spese di notifica

17. Benefici aggiuntivi con addebito diretto SEPA o unica soluzione

Beneficio – Abbattimento sanzioni e interessi

Per i debiti di cui alla lettera a): **con pagamento in unica soluzione entro 60 giorni dalla notifica degli**

importi, o rateizzazione con autorizzazione all'addebito diretto SEPA, l'abbattimento delle sanzioni è pari al 100%. Per i debiti di cui alle lettere b), c) e d): con pagamento in unica soluzione entro 60 giorni dalla notifica degli importi, o rateizzazione con autorizzazione all'addebito diretto SEPA, non sono applicati gli interessi legali sulla rateizzazione.

18. Modalità di presentazione e pagamento

Si applicano le stesse modalità previste per la Parte I: istanza entro il 08 settembre 2026 (90 giorni dall'entrata in vigore del Regolamento) presentabile via piattaforma digitale, PEC o ufficio protocollo; notifica importi entro 60 giorni dalla presentazione; pagamento in unica soluzione entro 60 giorni dalla notifica o in massimo 48 rate mensili (rata minima € 50,00).

La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento dell'importo dovuto in unica soluzione o con il pagamento dell'ultima rata, in caso di rateizzazione.

19. Decadenza ed effetti (Parte II)

Si applicano le stesse cause di decadenza della Parte I (ritardo oltre 5 giorni sull'unica rata o due rate non pagate, irregolarità dell'istanza, dichiarazioni mendaci, mancato deposito della rinuncia se richiesto). In caso di decadenza, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto e si applicano sanzioni e interessi nella misura ordinaria sul residuo.

Interruzione della prescrizione e sospensione dell'accertamento: la presentazione dell'istanza, in quanto contenente riconoscimento del debito ex art. 1988 c.c., interrompe la prescrizione ai sensi degli artt. 2944 e 2945 c.c.; i termini di decadenza per l'esercizio della potestà di accertamento ex art. 1, comma 161, L. 296/2006 restano sospesi fino al perfezionamento o, in caso di decadenza, fino alla notifica del provvedimento.

20. Importi già parzialmente versati (Parte II)

La facoltà di definizione può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione del Comune, le somme dovute relative ad accertamenti esecutivi. In tal caso, ai fini della determinazione del dovuto, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni e interessi (compresi quelli di dilazione), che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili. A seguito dell'istanza, sono sospesi gli obblighi di pagamento delle rate in scadenza successivamente alla presentazione, fino alla scadenza della prima o unica rata della definizione.

PARTE III – DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI

21. Oggetto e ambito di applicazione

Sono definibili le controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio (compreso quello in Cassazione e a seguito di rinvio), **il cui ricorso introduttivo sia stato notificato al Comune entro il giorno precedente alla data di approvazione del Regolamento.**

La definizione è ammessa esclusivamente per le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il Comune impositore. **Sono escluse** le controversie relative ai dinieghi al rimborso, espressi o taciti.

22. Importi dovuti per la definizione

La definizione può avvenire con il pagamento del solo tributo se effettuato in unica soluzione, oppure con il pagamento rateale del tributo e della sanzione ridotta del 90%, qualsiasi sia l'esito delle eventuali sentenze di primo o secondo grado non passate in giudicato.

Modalità di pagamento	Importo dovuto	Note
Unica soluzione entro 60 giorni dalla notifica	solo tributo	Esclusione integrale di sanzioni e interessi
Rateizzazione fino a 48 rate mensili	tributo + sanzione 90%	Sanzione ridotta del 90% (con addebiti SEPA); interessi legali sulle rate successive alla prima con pagamento PAGOPA.

Sanzioni collegate al tributo già definito: se il rapporto relativo al tributo è stato già definito anche con modalità diverse dalla presente definizione, non è dovuto alcun importo e la definizione della lite si realizza con la sola presentazione della domanda.

Scomputo somme già versate: dagli importi dovuti sono scomputate le somme già versate, a qualsiasi titolo, in pendenza di giudizio. La definizione non dà luogo alla restituzione delle somme già versate, anche se eccedenti.

Riscossione coattiva in corso: se è stata attivata la riscossione coattiva degli importi in contenzioso e il contribuente non li ha pagati, il perfezionamento della definizione costituisce titolo per ottenere lo sgravio del ruolo, dell'ingiunzione di pagamento o dell'accertamento esecutivo cui la richiesta si riferisce.

23. Modalità di presentazione e perfezionamento (Parte III)

L'istanza deve essere presentata, entro il 08 settembre 2026 (90 giorni dall'entrata in vigore del Regolamento) dall'entrata in vigore del Regolamento, via PEC o presso l'ufficio protocollo, utilizzando la modulistica disponibile sul sito istituzionale e tramite la piattaforma digitale dedicata. Il contribuente può presentare una o più domande, anche per il tramite di soggetto delegato.

Entro i 60 giorni successivi, la Direzione Finanziaria e Tributi notifica al debitore l'ammontare delle somme dovute, le modalità di pagamento, l'importo e la scadenza di ciascuna rata, anche tramite la piattaforma digitale.

Il pagamento può avvenire in unica soluzione entro 60 giorni dalla notifica o tramite rateizzazione fino a 48 rate mensili (rata minima € 50,00). La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti. Il versamento deve essere effettuato con riferimento a ogni singolo atto impugnato; nel modello di domanda saranno rese note le modalità di pagamento.

Il perfezionamento operato dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente. Non possono essere definite le controversie decise con sentenze definitive alla data di perfezionamento.

24. Diniego e sospensione del processo

Diniego: l'eventuale diniego della definizione è notificato entro il sessantesimo giorno dalla data di ricevimento della domanda ed è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione, dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado.

Sospensione del processo: la richiesta di definizione comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale fino al perfezionamento della definizione. Successivamente, le parti presentano istanza di estinzione del giudizio, con spese a carico della parte che le ha anticipate.

25. Decadenza (Parte III)

Si applicano le stesse cause di decadenza previste per le Parti I e II (ritardo oltre 5 giorni sull'unica rata o due rate consecutive non pagate, irregolarità dell'istanza, dichiarazioni mendaci, mancato deposito della rinuncia/atti se richiesto). In caso di decadenza, gli importi versati sono acquisiti a titolo di acconto e si applicano sanzioni e interessi nella misura ordinaria sul residuo. L'Ente comunica la decadenza a mezzo PEC, con gli effetti e il ricalcolo del dovuto.

DISPOSIZIONI FINALI

26. Norme applicabili e tutela dei dati personali

Per quanto non espressamente disciplinato dal Regolamento si rinvia, in quanto applicabile, alla disciplina recata dall'art. 1, commi 102-110, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dal D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175, nonché alle disposizioni statali in materia di tributi e di riscossione coattiva delle entrate degli enti locali.

I dati personali raccolti nell'ambito dei procedimenti di definizione agevolata sono trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, secondo le finalità e le modalità descritte nell'informativa disponibile sul sito istituzionale dell'Ente.

27. Entrata in vigore e pubblicità

Ai sensi dell'art. 1, comma 108, L. 199/2025, il Regolamento è **efficace a partire dal 10 giugno 2026, data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente**. Alla deliberazione consiliare di approvazione è attribuita immediata esecutività ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000. Copia del Regolamento è trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, conv. L. 214/2011.

L'Ente, anche per il tramite del soggetto concessionario o gestore del servizio di riscossione, garantisce la massima informazione ai cittadini mediante pubblicazione sul sito istituzionale, sui canali social istituzionali, sul portale dei pagamenti e con ogni altro strumento di comunicazione ritenuto idoneo.

Informazioni e contatti

Ufficio	Direzione III – Finanziaria e Tributi, Comune di Bagheria
Dirigente	Dott. Domenico Pipia
Sito istituzionale	www.comune.bagheria.pa.it
Piattaforma definizione agevolata	https://rottamazione.officinatributaria.it/A546

Indirizzo	Corso Umberto I, 165. 90011 BAGHERIA
Telefono	+39 340 08 80 056 - +39 349 2678534 - +39 347 4000303
E-mail / PEC	email: definizioneagevolata@comune.bagheria.pa.it pec: tributi@pec.comune.bagheria.pa.it
Orari di ricevimento	Lunedì, martedì e giovedì dalle ore 15:30 alle ore 18:00

Bagheria, lì 10/06/2026

Il Dirigente della Direzione III - "Finanziaria e Tributi"

Dott. Domenico Pipia